

 Atto di Consiglio	Area Risorse Finanziarie	N. Proposta: DC/PRO/2022/59
Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE , AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG .N. 146397/2021": ESENZIONE DAL CANONE PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022 PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO , DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287, TITOLARI DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI PER L 'UTILIZZO TEMPORANEO DEL SUOLO PUBBLICO CONCESSE IN BASE AL D .L. 137/2020 (LEGGE 176/2020).		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845”, approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- la L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 706) che "Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022";
- il D.L. n.228/2021, c.d. Milleproroghe, convertito in Legge 25/2/2022 n.15, ha prorogato fino al 30/6/2022 l'applicazione delle procedure semplificate per le autorizzazioni dei dehors straordinari, confermando, però, l'esenzione per il pagamento del canone unico soltanto fino al 31/3/2022;

Premesso altresì che:

- con delibera di Giunta P.G.n.132424/2022 è stato prorogato il Piano straordinario per le occupazioni con dehors fino al 30/6/2022 e si è stabilito che le occupazioni straordinarie fossero soggette al pagamento del canone relativo all'occupazione del suolo pubblico dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022, con una riduzione del 40%;
- con delibera di Consiglio P.G.n. 137213/2022 questa amministrazione ha ridotto del 40% per il periodo dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022 il canone per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (prevedendo l'introduzione dell' art. 68 bis del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii) .

Considerato:

- che il D.L. 21/ 2022 c.d. Ucraina -bis, convertito nella legge n.51/2022, prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore proroga fino al 30 settembre 2022 dell'occupazione di suolo pubblico per dehors temporaneamente e straordinariamente concessi;

- che con delibera DG/PRO/2022/213, in corso di approvazione, è stato prorogato il Piano Straordinario per l'occupazione del suolo pubblico con dehors fino al 30/09/2022.

Ritenuto opportuno prevedere, così come indicato nella delibera DG/PRO/2022/213 in corso di approvazione, per il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 settembre 2022:

- l'esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni straordinarie concesse per far fronte al periodo di emergenza connessa alla diffusione epidemiologica;
- il pagamento del canone nella misura del 100% per le occupazioni con dehors non legate al periodo pandemico.

Considerato che si rende pertanto necessario modificare l'art. 68 bis del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare PG.N. 146397/2021 e ss.mm.ii, introducendo un nuovo comma che disponga l'esenzione dal canone, per il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 settembre 2022, per le imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse in base al D.L. 137/2020 (legge 176/2020).

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Considerato che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

Considerato altresì che con Decreto 31 maggio 2022 del Ministero dell'Interno, è stata disposta la proroga al 30 giugno 2022 per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024.

Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi economici sulla situazione

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 2022/2024, perché questa esenzione non determina una minore entrata rispetto agli stanziamenti già previsti, in quanto si tratta di utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesso fino al 30 settembre in base all'art. 10 ter del D.L. 21/2022 convertito nella legge 51/2022.

Preso atto che non necessita il parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.

Visti l'art. 42, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate.

Ritenuto di approvare le allegate modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Preso atto, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con delibera PG.N.146397/2021, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. **DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01.01.2022.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.